

SCRUTINI

ESAMI

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico.

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un adeguato numero di prove e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in decimi. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio

- La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica.
- Indicatori:
 - ☒ Frequenza (con esclusione di situazioni particolari documentate):
 - ☒ Comportamento verso tutte le componenti della comunità scolastica
 - ☒ Rispetto degli orari: inizio delle lezioni e orari intermedi
 - ☒ Rispetto delle norme di sicurezza, dell'ambiente scolastico e delle suppellettili
 - ☒ Rispetto delle consegne e delle scadenze – partecipazione al dialogo educativo – compiti a casa – PCTO

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

CLASSI	Monte ore annuo	Max ore di assenza	Min ore presenza
PRIME E SECONDE	891	223	668
TERZE – QUARTE - QUINTE	990	248	742



Motivazioni che legittimano la deroga:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- svolgimento di attività di presidente/scrutatore nei seggi elettorali
- svolgimento di concorsi pubblici – prove di accesso alle Università
- svolgimento esami presso i Conservatori di Musica
- particolari esigenze di famiglia

CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE - QUARTE

Gli alunni che ottengono voto non inferiore a sei decimi in tutte le discipline e in comportamento vengono promossi alla classe successiva e viene loro attribuito il punteggio del credito (studenti terze, quarte e quinte)

Il consiglio di classe può sospendere il giudizio per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline e rinviare la formulazione del giudizio finale addebitando le carenze formative da recuperare entro la fine dell' anno scolastico nei seguenti casi:

- a) presenza di insufficienza non grave in una o più discipline

Il Consiglio di Classe procede ad una valutazione che fa riferimento:

- ↳ alla possibilità dell'allievo di conseguire entro il termine dell' anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuto propri della/e disciplina/e interessata/e;
- ↳ al livello di partenza dell'allievo e ai miglioramenti registrati;
- ↳ costanza nell'impegno

- b) presenza di una insufficienza più grave, se circoscritta e comunque all'interno di un quadro generale di positività.

Il Consiglio di Classe procede ad una valutazione che fa riferimento:

- ↳ alla possibilità dell'allievo di conseguire entro il termine dell' anno scolastico gli obiettivi formativi e di contenuto propri della/e disciplina/e interessata/e;
- ↳ al livello di partenza dell'allievo e ai miglioramenti registrati;
- ↳ costanza e stabilità dell' interesse e dell' impegno
- ↳ continuità nella crescita

Ferma rimanendo l'autonomia del Consiglio di Classe il tetto massimo da rispettare ai fini della adozione della delibera di sospensione del giudizio è pari a tre valutazioni insufficienti.

Nel caso in cui il voto di profitto relativo all' educazione civica sia inferiore a sei decimi opera, in analogia alla altre discipline, l'istituto della sospensione di giudizio.



Il Consiglio di Classe delibera la non promozione dell'alunno alla classe successiva quando:

- non ricorrano le condizioni indicate nel DPR n. 122/09 per l' ammissione alla classe successiva
- siano presenti diffuse e/o profonde lacune nella preparazione espresse dalle votazioni insufficienti riportate e tali da non poter essere recuperate entro il termine dell' anno scolastico e ricorra anche una sola delle circostanze precisate dai seguenti indicatori:
 - ↳ verificate difficoltà di recupero
 - ↳ carente autonomia organizzativa
 - ↳ impegno non continuo
 - ↳ interesse non costante
 - ↳ frequenza non regolare
 - ↳ non vi siano elementi di valutazione anche limitatamente ad una sola disciplina

VERIFICHE FINALI E INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

SCRUTINIO FINALE – CLASSI QUINTE

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe.

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 (allontanamento dalla comunità scolastica), la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione: italiano, matematica e inglese;
- c. svolgimento delle attività dei P.C.T.O. come previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame.



ESAME DI STATO

L'esame di Stato comprende:

- due prove scritte a carattere nazionale
- un colloquio

La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato

La seconda prova ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello specifico indirizzo:

LICEO SCIENTIFICO	LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE	LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO
matematica - fisica	matematica – fisica / scienze	matematica-fisica

Il colloquio, in chiave multidisciplinare, si svolge dopo le prove scritte e riguarda anche l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento.

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

PUNTEGGI

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

Credito Scolastico	Prima prova scritta	Seconda prova scritta	Colloquio	Totale
massimo 40	massimo 20	massimo 20	massimo 20	massimo 100 e Lode

Integrazione del punteggio: la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto sia:

- un credito scolastico di almeno trenta punti;
- un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio a condizione che abbiano conseguito il:

- credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.